



COMUNE DI MILANO

**REGOLAMENTO LOCALE
D'IGIENE**

Titolo II



COMUNE DI MILANO

**MODIFICHE DEL TITOLO II DEL REGOLAMENTO D'IGIENE
APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA
DEL 4 NOVEMBRE 1996 CON DELIBERAZIONE N. 97/96 - ATTI
P.G. 198115.400/96 DIVENUTA ESECUTIVA IL 7 FEBBRAIO
1997.**

Si ritiene opportuno precisare che alle norme modificate con la delibera sopra riportata si applicano comunque le disposizioni degli artt. 1 e 3 delle norme finali del Regolamento d'Igiene, che si allegano in calce.

TITOLO II

IGIENE DEL TERRITORIO

INDICE SISTEMATICO

TITOLO II

IGIENE DEL TERRITORIO

- Cap. 1 - Scarichi idrici
- Cap. 2 - Suolo
- Cap. 3 - Acque superficiali
- Cap. 4 - Fognatura
- Cap. 5 - Inquinamento atmosferico
- Cap. 6 - Insediamenti di attività produttive e/o di prestazioni di servizi
- Cap. 7 - Vibrazioni, rumori e radiazioni non ionizzanti
- Cap. 8 - Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
- Cap. 9 - Detergenti sintetici
- Cap. 10 - Prodotti fitosanitari.

INDICE ANALITICO
TITOLO II
IGIENE DEL TERRITORIO

Cap. 1 - Scarichi idrici

- 2.1.1. Autorizzazioni
- 2.1.2. Vigilanza e controllo
- 2.1.3. Campionamento degli scarichi
- 2.1.4. Scarichi provenienti da insediamenti produttivi
- 2.1.5. Scarichi provenienti da insediamenti civili
- 2.1.6. Insediamenti civili adibiti a prestazione di servizio
- 2.1.7. Scarichi provenienti da insediamenti adibiti allo svolgimento di attività sanitaria
- 2.1.8. Acque di prima pioggia
- 2.1.9. Scarichi provenienti dal lavaggio cisterne o serbatoi
- 2.1.10. Provvedimenti del Sindaco in materia di scarichi

Cap. 2 - Suolo

- 2.2.1. Terreni non edificati
- 2.2.2. Irrigazioni
- 2.2.3. Coltivazioni a riso
- 2.2.4. Utilizzazione a scopo agronomico dei liquami provenienti da allevamenti zootecnici
- 2.2.5. Compost
- 2.2.6. Fertilizzanti, concimi, ammendanti e correttivi
- 2.2.7. Stoccaggio di liquidi inquinanti
- 2.2.8. Accumulo in spazi aperti
- 2.2.9. Scarichi sul suolo e nel sottosuolo
- 2.2.9.1. Scarichi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo
- 2.2.9.2. Scarichi nel sottosuolo
- 2.2.10. Scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo delle acque meteoriche
- 2.2.11. Opere di smaltimento
- 2.2.12. Svuotamento delle opere di smaltimento
- 2.2.13. Trasporto e smaltimento
- 2.2.14. Serbatoi di trasporto

Cap. 3 - Acque superficiali

- 2.3.1. Opere che ostacolano il deflusso delle acque
- 2.3.2. Divieto di uso di acque infette, sporche, alterate
- 2.3.3. Bacini artificiali, recipienti
- 2.3.4. Acque meteoriche
- 2.3.5. Corsi d'acqua artificiali (canali)
- 2.3.6. Corsi d'acqua naturali
- 2.3.7. Ordinanze
- 2.3.8. Autorizzazione allo scarico in acque superficiali
- 2.3.9. Scarichi di insediamenti produttivi recapitanti in acque superficiali
- 2.3.10. Scarichi civili
- 2.3.11. Scarichi delle pubbliche fognature
- 2.3.12. Attività di balneazione

Cap. 4 - Fognatura

- 2.4.1. Condotture pluviali
- 2.4.2. Obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura
- 2.4.3. Scarichi di insediamenti produttivi recapitanti in pubblica fognatura
- 2.4.4. Scarichi di insediamenti adibiti a prestazioni di servizio e civili in pubblica fognatura
- 2.4.5. Vasche di contenimento o confinamento di sostanze inquinanti
- 2.4.6. Autorizzazioni allo scarico nella pubblica fognatura

Cap. 5 - Inquinamento dell'aria

- 2.5.1. Ambito della disciplina
- 2.5.2. Impianti termici
- 2.5.3. Combustibili
- 2.5.4. Camini
- 2.5.5. Focolari
- 2.5.6. Prescrizioni
- 2.5.7. Impianti per uso industriale, artigianale o di pubblica utilità
- 2.5.8. Guasti accidentali agli impianti di abbattimento
- 2.5.9. Divieto di combustione all'aperto
- 2.5.10. Veicoli a motore
- 2.5.11. Altre fonti di emissioni
- 2.5.12. Provvedimenti per la tutela della qualità... dell'aria

Cap. 6 - Insediamenti di attività produttive e/o di prestazioni di servizio

- 2.6.1. Nulla osta per l'esercizio di attività lavorativa e depositi
- 2.6.2. Industri insalubri
- 2.6.3. Nuove lavorazioni Industrie di I e II classe
- 2.6.4. Lavorazioni insalubri esistenti di I e II classe - Norma Transitoria
- 2.6.5. Cessazione attività Insalubre di I classe
- 2.6.6. Aree industriali dismesse

Cap. 7 - Vibrazioni, Rumore, e Radiazioni non ionizzanti

- A) Vibrazioni
 - 2.7.1. Campo di applicazione
 - 2.7.2. Modalità di misura
 - 2.7.3. Limiti massimi consentiti
- B) Rumore
 - 2.7.4. Disposizioni Generali
 - 2.7.5.1. Deroghe
 - 2.7.5.2. Emissioni sonore da campane
 - 2.7.5.3. Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico
 - 2.7.5.4. Attività... rumorose temporanee da cantiere
- C) Radiazioni non ionizzanti
 - 2.7.6. Radiazioni non ionizzanti

Cap. 8 - Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti

- 2.8.1. Normativa e competenza
- 2.8.2. Fanghi
- 2.8.3. Rifiuti speciali, tossici e nocivi
- 2.8.4. Spurghi - Trasporto e smaltimento
- 2.8.5. Olii lubrificanti, filtri e batterie per auto usati
- 2.8.6. Controllo e vigilanza

Cap. 9 - Detergenti sintetici

- 2.9.1. Normativa
- 2.9.2. Autorizzazioni sanitarie e obblighi relativi alla produzione, preparazione e confezione di detersivi
- 2.9.3. Attività di vigilanza

Cap.10 - Prodotti fitosanitari

- 2.10.1 Ambito di applicazione
- 2.10.2 Vendita
 - 2.10.2.1. Autorizzazione ai locali di vendita
 - 2.10.2.2. Abilitazione dei venditori
 - 2.10.2.3. Rilevazioni delle vendite
 - 2.10.2.4. Registri di carico e scarico
- 2.10.3. Acquisto - autorizzazione
- 2.10.4. Impiego
 - 2.10.4.1. Registrazione dei trattamenti
 - 2.10.4.2. Modalità di esecuzione dei trattamenti
 - 2.10.4.3. Modalità di preparazione delle miscele - Cpointenitori
 - 2.10.4.4. Deposito in azienda

CAPITOLO 1

SCARICHI IDRICI

2.1.1. Autorizzazioni

La disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo pubblici e privati è stabilita dalle leggi 319/76 e 172/95, dal decreto legislativo 133/92, dalla legge regionale 62/85 nonché da loro successive integrazioni e modificazioni.

Fermi restando gli obblighi previsti dalle leggi vigenti per gli scarichi esistenti, per gli scarichi di nuova attivazione l'autorità competente rilascia una autorizzazione provvisoria allo scarico quando venga garantito il rispetto dei limiti di accettabilità e delle eventuali prescrizioni integrative.

A domanda dei titolari dei nuovi scarichi, l'Autorità competente, nel rilasciare l'autorizzazione provvisoria, assegna ove necessario un periodo di tempo per la messa a punto funzionale dei presidi depurativi durante la fase di avviamento.

Il tempo concesso non deve superare di norma i 90 giorni dall'attivazione dello scarico.

La disciplina dello scarico durante il periodo assegnato è definita dall'Autorità competente con l'autorizzazione provvisoria in relazione alla natura dello scarico.

Le autorizzazioni sono rilasciate in forma definitiva quando sia stato accertato che gli scarichi rispettano i limiti di accettabilità e le prescrizioni previste.

2.1.2. Vigilanza e controllo

La vigilanza ed il controllo sugli scarichi sono svolti dal Servizio n. 1 della Azienda USSL e dal PMIP ai sensi delle norme statali e regionali vigenti in materia.

2.1.3. Campionamento degli scarichi

Le determinazioni analitiche devono essere effettuate o su campione istantaneo o su campione medio prelevato in intervalli di tempo variabili in rapporto ai tempi e modi di sversamento, alla portata e alla durata degli scarichi.

L'Autorità che effettua il prelievo deve indicare nel verbale di campionamento i motivi per cui ricorre alle varie modalità di prelievo nonché luogo e data delle analisi.

Le metodiche analitiche e di campionamento da impiegarsi nella determinazione dei parametri sono quelle indicate nelle Tabelle allegate alla legge 10 maggio 1976, n.319, come modificata e integrata dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650, nonché quelle previste dal Dls 133/92 per gli scarichi dallo stesso disciplinati.

I campionamenti devono essere di norma effettuati nei punti individuati nell'autorizzazione provvisoria allo scarico.

2.1.4 Scarichi provenienti da insediamenti produttivi

Per scarichi provenienti da insediamenti produttivi si intendono quelli provenienti da insediamenti o complessi produttivi come definiti nell'art.1 - quater - voce a), della Legge 8 ottobre 1976, n. 690 e successive modificazione e integrazioni.

2.1.5 Scarichi provenienti da insediamenti civili

Ai fini della loro disciplina, gli scarichi degli insediamenti civili, come definiti dall'art. 1 - quater - voce b), della Legge 8 ottobre 1976, n. 690, sono distinti nelle categorie di cui all'art. 1 della L.R. 27 maggio 1985 n. 62.

2.1.6 Insediamenti civili adibiti a prestazione di servizio

Gli insediamenti civili adibiti a prestazione di servizi, con scarichi di categoria C di cui al precedente articolo 2.1.5, individuati con deliberazione della Giunta Regionale n. 4/10562 del 24.6.86, come previsto nell'articolo 37 punto 3 della L.R. 62/85, sono i seguenti:

- 1) stazioni di distribuzione di carburante, autofficine, carrozzerie, autolavaggi, depositi di mezzi di trasporto pubblico;
- 2) lavanderie a umido e tintorie;
- 3) studi e laboratori fotografici e radiografici;
- 4) depositi di rifiuti, centri e cernita e/o trasformazioni degli stessi, depositi di rottami, depositi di veicoli destinati alla demolizione;
- 5) depositi all'ingrosso di sostanze liquide e/o solide;
- 6) mercati all'ingrosso di carne, pesce, frutta, verdura e fiori;
- 7) macelli annessi ai negozi di vendita di carne.

2.1.7 Scarichi provenienti da insediamenti adibiti allo svolgimento di attività sanitaria.

Gli scarichi provenienti da insediamenti adibiti allo svolgimento di attività sanitaria che abbiano recapito in corpi d'acqua superficiali devono sempre essere sottoposti al preventivo trattamento di disinfezione.

Ad analogo trattamento di disinfezione devono essere sempre sottoposti gli scarichi provenienti da ospedali specializzati per malattie infettive e da reparti infettivi degli ospedali generali.

Per gli scarichi contenenti sostanze radioattive si applicano le norme di cui al DPR 185/64.

2.1.8 Acque di prima pioggia

Gli scarichi delle acque di prima pioggia definiti ai sensi dell'art. 20 della L.R. 62/85 sono disciplinati dagli artt. 19 e 20 della stessa legge e dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. IV/1946 del 21.3.90.

2.1.9 Scarichi provenienti dal lavaggio cisterne o serbatoi

Le operazioni di lavaggio di cisterne o serbatoi, utilizzati per la raccolta ed il trasporto di reflui di attività industriali, prodotti chimici e rifiuti liquidi, devono avvenire su platea impermeabilizzata atta a garantire il rapido scolo delle acque. Tutte le acque di risulta devono essere smaltite in idoneo recapito previa depurazione, quando occorra.

2.1.10 Provvedimenti del Sindaco in materia di scarichi

Il Sindaco, su parere del Servizio n. 1, può disporre specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi su tutti gli scarichi ai sensi dell'art. 26 della Legge 319/76 per le questioni relative agli usi potabili dell'acqua, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica.

CAPITOLO 2

SUOLO

2.2.1. Terreni non edificati

I terreni non occupati da fabbricati, qualunque sia l'uso presente e la destinazione futura, devono essere conservati costantemente liberi da impaludamenti, da vegetazione infestante nonché rifiuti ed inquinamenti, anche nel sottosuolo, dai proprietari e/o da coloro che ne hanno la disponibilità.

A tal fine i proprietari e/o coloro che ne hanno la disponibilità devono adottare i necessari interventi di risanamento ovvero devono dotare i terreni di canali di scolo o di altre opere idonee mantenendoli in buono stato di efficienza.

2.2.2. Irrigazioni

Le irrigazioni, per le quali si debba mantenere per qualche tempo l'acqua sul terreno, sono permesse solo in località distanti dall'abitato agglomerato purché l'acqua abbia continuo ricambio e non si producano impaludamenti od inconvenienti igienici di qualsiasi natura.

Sono vietate le irrigazioni dei terreni contigui alle abitazioni sparse quando queste non siano convenientemente protette e possa derivare umidità ai muri delle abitazioni stesse.

2.2.3. Coltivazioni a riso

Qualora il terreno venga utilizzato per la coltivazione del riso, devono essere applicate le speciali norme vigenti in materia.

2.2.4. Utilizzazione a scopo agronomico dei liquami provenienti da allevamenti zootecnici.

L'utilizzazione a scopo agronomico dei liquami provenienti da allevamenti zootecnici è normata dalla L.319/76 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla specifica normativa regionale in materia e dal presente regolamento.

A seguito della necessità di particolare tutela delle risorse idriche sotterranee nonché della salute pubblica il Sindaco dispone specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi ai sensi dell'art.26 della L.319/76.

2.2.5. Compost

Il compost deve corrispondere alle caratteristiche previste dalla delibera del C.I. di cui all'art. 5 del DPR 915/82 del 27/07/84 nonché del D. Leg. 99/92 e secondo le modalità stabilite dalle stesse normative.

2.2.6. Fertilizzanti, concimi, ammendanti e correttivi

I fertilizzanti, concimi, ammendanti e correttivi, sono classificati e disciplinati secondo la Legge 748/84.

Da essi sono escluse tutte le acque reflue degli stabilimenti industriali, degli insediamenti urbani e rurali e degli allevamenti zootecnici.

2.2.7. Stoccaggio di liquidi inquinanti

Fatte salve le prescrizioni del D.M. 31/07/34, al fine di prevenire inquinamenti del suolo e del sottosuolo, i nuovi impianti per lo stoccaggio di liquidi inquinanti, devono essere approvati dal Servizio n.1 della USSL, sulla base di un progetto a firma di un tecnico abilitato.

I nuovi impianti devono rispettare le prescrizioni di seguito indicate, ferma restando l'ottemperanza alle norme vigenti, in particolare in materia di sicurezza (prevenzione incendi, misure contro l'accumulazione di cariche elettrostatiche, protezione elettrica, ecc.).

Ai fini del presente regolamento, si intende per impianto l'insieme dei contenitori di stoccaggio e delle tubazioni annesse.

Si intende interrato l'impianto, o la parte dell'impianto, di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile almeno il 90% della superficie esterna; si intendono altresì interrati i contenitori verticali poggiati direttamente o tramite platea cementizia sul terreno in quanto non ispezionabili come precedentemente definito.

Si intendono liquidi inquinanti quelli che possono alterare le caratteristiche organolettiche e/o chimico fisiche previste dalla normativa concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Gli impianti devono avere caratteristiche di resistenza ed essere realizzati con materiali compatibili con le sostanze contenute e devono essere realizzati preferibilmente fuori terra.

I contenitori di stoccaggio devono essere collocati in uno o più bacini di contenimento a perfetta tenuta, di norma privi di condotti fissi di scarico, realizzati in materiale inattaccabile dalle sostanze stoccate ed aventi superfici lisce e impermeabili; ogni bacino di contenimento deve avere un volume utile almeno pari al 50% della capacità complessiva dei contenitori nello stesso collocati e, in ogni caso, almeno pari alla capacità del contenitore più grande.

Tutti i contenitori fissi di liquidi inquinanti aventi capacità superiore a 1000 litri devono essere dotati di opportuno dispositivo antitraboccamento, che limiti la possibilità di riempimento al 90% della capacità, nonché di opportuno dispositivo di compensazione della pressione che eviti, nel rispetto altresì della vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, anomale condizioni di sovrappressione o di vuoto nelle fasi di trasferimento del liquido ovvero per variazioni di pressione o di temperatura.

E' altresì ammessa la realizzazione di nuovi impianti parzialmente o totalmente interrati solo se rientrano nelle seguenti tipologie:

- a) impianti collocati all'interno di bacini di contenimento riempiti di materiale inerte drenante e aventi caratteristiche di resistenza analoghe a quelle previste per i bacini fuori terra; il materiale di riempimento del bacino deve avvolgere tutte le superfici dell'impianto che non siano direttamente visibili; la pavimentazione del bacino deve inoltre presentare una pendenza minima del 2% per il collettamento di eventuali liquidi in un unico punto ove ne sia possibile la verifica, nel caso in cui parte dell'impianto non sia coperto dal materiale di riempimento il volume libero del bacino di contenimento deve essere almeno uguale al volume di liquido contenuto nella parte di impianto non coperta;
- b) impianti a doppia parete, con controllo in continuo della tenuta dell'intercapedine mediante sovrappressione con gas inerti secchi ovvero epressione, ovvero mediante riempimento con liquido non corrosivo né congelabile nelle normali condizioni di esercizio.
Il sistema di controllo deve essere collegato a un sistema di allarme sonoro e/o visivo e periodicamente verificato. Soluzioni tecniche e impiantistiche diverse potranno essere adottate previa approvazione del Servizio n.1 dell'Azienda USSL.

I pozzetti di contenimento dei passi d'uomo per l'accesso ai serbatoi interrati devono presentare caratteristiche di inattaccabilità e impermeabilità analoghe a quelle previste per i bacini di contenimento.

I pavimenti, i cortili, i piazzali ove si effettua carico e scarico di liquidi inquinanti devono essere impermeabilizzati e dotati di sistemi di contenimento di eventuali perdite nonché di opere indipendenti di convogliamento e smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio, nel rispetto delle vigenti normative in materia di rifiuti e inquinamento idrico.

Gli impianti interrati devono inoltre essere adeguatamente protetti dalle sollecitazioni meccaniche trasmesse qualora l'area sovrastante sia accessibile al passaggio di veicoli.

Gli impianti esistenti devono adeguarsi alle prescrizioni relative agli impianti nuovi, per quanto tecnicamente possibile, entro un periodo stabilito dal Sindaco, su parere del Servizio n.1, dell'Azienda USSL in relazione al rischio ambientale connesso con lo stato di conservazione dell'impianto, alla natura dei liquidi contenuti, alle risultanze delle prove di tenuta, nel rispetto comunque delle seguenti indicazioni:

- a) lo stoccaggio di rifiuti speciali e di liquidi classificati tossici e corrosivi dalle vigenti normative in materia di imballaggio ed etichettatura, è consentito solo in impianti aventi le caratteristiche previste per quelli nuovi;
- b) non è di norma consentito lo stoccaggio di liquidi inquinanti in contenitori che, per ragioni tecnologiche, siano tenuti in sovrappressione ovvero in tubazioni in cui il trasferimento del liquido avviene a mezzo di pressione, senza che gli impianti abbiano le caratteristiche previste per quelli nuovi;

- c) E' consentito lo stoccaggio di liquidi inquinanti in impianti interrati a parete semplice e privi dei bacini di contenimento previsti per i nuovi impianti interrati purché il responsabile dell'impianto documenti che lo stesso è stato installato da non più di 20 anni qualora contenga liquidi classificati nocivi o irritanti e da non più di 30 anni negli altri casi e che non sussistano particolari rischi ambientali.

Tutti gli impianti esistenti con le suddette caratteristiche vanno comunque sottoposti a prova di tenuta da effettuarsi con frequenza almeno annuale, secondo le modalità indicate dall'Azienda USSL, ivi compresa la possibilità di autocertificazione, previa presentazione alla stessa Azienda USSL, di una relazione esplicativa sulla scelta del metodo.

Frequenze diverse, comunque non oltre 5 anni, potranno essere previste solo realizzandosi specifiche opere di prevenzione, protezione o controllo, quali sistemi di protezione catodica, prove strutturali, pozzi spia.

E' fatto obbligo ai responsabili degli impianti esistenti di fornire, su richiesta dell'Azienda USSL, la descrizione delle caratteristiche costruttive e d'uso.

Per l'esercizio di impianti nuovi interrati dovrà pervenire all'Azienda USSL dichiarazione del costruttore e/o installatore ovvero tecnico abilitato che l'impianto è stato realizzato in conformità al progetto approvato.

E' fatto obbligo ai responsabili degli impianti di stoccaggio di comunicare, entro 15 giorni, all'Azienda USSL l'avvenuta cessazione d'uso.

2.2.8. Accumulo in spazi aperti

L'accumulo in spazi aperti di sostanze pericolose non deve comportare alcuna dispersione ambientale.

2.2.9. Scarichi sul suolo e nel sottosuolo

2.2.9.1. Scarichi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo

Gli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo di qualsiasi tipo di insediamento e delle pubbliche fognature sono regolati dalla Legge n.319/76 e della L.R. 62/1985 e successive modifiche ed integrazioni.

2.2.9.2. Scarichi nel sottosuolo

E' proibito l'utilizzo, in forma diretta o indiretta, di pozzi perdenti di qualsiasi tipo e profondità per lo smaltimento di rifiuti liquidi sia industriali che civili.

I pozzi perdenti esistenti devono essere inattivati e chiusi a perfetta regola d'arte previa comunicazione agli uffici Comunali competenti, i quali sentito il

Responsabile del Servizio n. 1 della Azienda USSL competente, potranno prescrivere particolari modalità tecniche.

2.2.10. Scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo delle acque meteoriche

Le acque meteoriche possono essere recapitate sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo.

Lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo delle acque meteoriche da insediamenti produttivi e da quelli adibiti a prestazione di servizio è ammesso previa separazione delle acque di prima pioggia, come definite dalla L.R.n.62/1985 e successive modificazioni ed integrazioni.

Entro il termine notificato dal Sindaco, le acque di prima pioggia devono essere sottoposte ai trattamenti che il Sindaco prescrive in relazione alla natura dell'attività svolta e ad ogni altro elemento utile che possa influire sulla valutazione del grado di inquinamento delle superfici scolanti e delle relative acque di dilavamento e devono essere smaltite congiuntamente alle acque di processo.

2.2.11. Opere di smaltimento

Le opere di smaltimento sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo di scarichi ammessi devono essere realizzate in modo da consentire il prelevamento dei campioni per i controlli previsti per legge in modo agevole e in condizioni di sicurezza per gli operatori e secondo le indicazioni della deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4/02/1977.

2.2.12. Svuotamento delle opere di smaltimento

Lo svuotamento dei pozzi neri e delle fosse settiche deve essere fatto con sistema pneumatico o meccanico in modo che il travaso delle materie luride avvenga per aspirazione diretta senza manipolazione alcuna, nè dispersione o esalazione.

Qualora non sia possibile effettuare lo svuotamento con questi sistemi, esso va eseguito solo dalle ore 4 alle ore 6 nei mesi dall'aprile al settembre e dalle ore 5 alle ore 6 nei mesi dall'ottobre a marzo.

In ogni caso si deve evitare molestia ai vicini con rumori eccessivi o in altro modo.

Le fosse settiche e i pozzi neri devono essere affidati, al momento della concessione della licenza di uso, ad un conduttore responsabile il quale deve dimostrare, mediante presentazione dell'attestato di prelievo, di aver provveduto con adeguata periodicità all'asportazione dei fanghi tramite una ditta autorizzata che deve provvedere al loro smaltimento nel rispetto delle normative regionali.

In caso di tracimazione delle fosse settiche e dei pozzi neri, il Sindaco ne ingiunge lo svuotamento immediato, provvedendo all'esecuzione d'ufficio a carico degli inadempienti.

2.2.13. Trasporto e smaltimento

I materiali organici di provenienza civile, che devono essere trasportati ad un recapito definitivo o smaltiti, sono assoggettati alle norme stabilite dal punto 2.8.4.

2.2.14. Serbatoi di trasporto

Le operazioni di lavaggio dei mezzi e serbatoi utilizzati per la raccolta ed il trasporto di liquami devono avvenire su platea impermeabilizzata atta a garantire il rapido scolo delle acque. Tutte le acque di risulta devono essere smaltite in idoneo recapito.

Le operazioni di lavaggio e di carico di detti mezzi o serbatoi dovranno essere eseguite in modo da eliminare l'eventuale rischio di ritorno d'acqua, già utilizzata, nelle condutture di erogazione pubblica o privata per effetto di caduta di pressione, di aspirazione e sifonaggio che possono verificarsi per fattori di natura tecnica o accidentale.

CAPITOLO 3

ACQUE SUPERFICIALI

2.3.1. Opere che ostacolano il deflusso delle acque

Il Sindaco, qualora il Servizio n.1 della Azienda USSL o l'Ufficio Tecnico del Comune accertino l'esecuzione di lavori e di opere che ostacolano il naturale deflusso delle acque o che comunque possano modificare il livello nonché le caratteristiche qualitative delle acque superficiali o sotterranee, prende i provvedimenti di sua competenza ai sensi dell'art.12 delle LL.RR. 64 - 65/81. Inoltre il Sindaco provvede alla denuncia alle Autorità competenti se ne ravvisa gli estremi.

2.3.2. Divieto di uso di acque infette, sporche, alterate

E' vietato l'uso, a qualsiasi titolo, per le persone e gli animali di acque sporche, infette, alterate ed in qualsiasi modo pericolose.

Il Sindaco provvede a segnalare con appositi cartelli tali acque nel territorio comunale, su proposta del Servizio n.1 dell'Azienda USSL.

2.3.3. Bacini artificiali, recipienti

La raccolta di acqua a scopo agricolo o industriale o di semplice abbeveratoio in appositi bacini artificiali o comunque in recipienti di capacità superiore a mc 5, con superficie libera non inferiore a mq 2, deve ottemperare alle seguenti norme:

- a) che sia agevole lo svuotamento del serbatoio stesso ed avvenga nel rispetto della normativa vigente relativa agli scarichi;
- b) che sia attuabile, quando risulti necessario, l'impiego dei mezzi larvicidi ed insetticidi;
- c) che resti eliminato qualsiasi pericolo di impaludamento ed ogni possibile causa di insalubrità.

2.3.4. Acque meteoriche

Le acque meteoriche precipitate sui terreni scoperti, che non siano in grado di assorbire rapidamente, devono essere allontanate mediante opere di convogliamento idonee fino ad un recapito naturale, atto a riceverle.

Il sistema adottato deve essere autorizzato dal Sindaco, su parere dei Servizi dell'USSL.

In caso di costruzione di nuovi edifici, l'approvazione di cui al comma precedente deve essere contenuta nella concessione edilizia.

Gli scarichi delle acque di prima pioggia provenienti da aree relative ad insediamenti produttivi ed insediamenti civili con scarichi di categoria C che recapitano sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo sono soggetti alle prescrizioni della L.R. n. 62/1985 e suoi regolamenti di attuazione.

2.3.5. Corsi d'acqua artificiali (Canali)

Le utenze delle acque correnti nei canali devono subordinare ogni nuova immissione alla possibilità di convogliamento delle acque anche nei periodi di piena.

Le rive del canale, al bordo delle pareti, devono essere mantenute sgombre da depositi di qualsiasi genere e da vegetazione erbacea utilizzando mezzi meccanici o eventuali altri mezzi, secondo le indicazioni date dall'organo competente in materia.

Dal lume dei canali deve essere, almeno una volta all'anno e quando sia necessario, asportato il materiale fangoso e putrescibile e quanto altro possa disturbare il deflusso delle acque e dar luogo a ristagni o a fenomeni putrefattivi, a cura di coloro che sono tenuti per legge alla manutenzione dei canali stessi.

Quando i canali sono coperti, devono essere dotati di pozzetti di ispezione agibili e deve comunque essere prevista la possibilità di espurgo con recapito ad impianto autorizzato allo smaltimento secondo la L.R. n.94/1980 e relative normative tecniche.

2.3.6. Corsi d'acqua naturali

I concessionari di utenza d'acqua ed i proprietari di terreni confinanti con le rive di corsi d'acqua superficiali, anche se non derivano acque per scopi agricoli, sono tenuti almeno una volta all'anno e quando sia necessario, ad asportare il materiale che impedisce il deflusso delle acque.

I suddetti soggetti sono altresì obbligati a mantenere pulite le rive.

2.3.7. Ordinanze

Qualora, per la natura e quantità delle acque convogliate nei corsi d'acqua superficiali, derivino danni o molestie di carattere igienico - sanitario o ambientale, il Sindaco su proposta del Responsabile del Servizio n.1 dell'Azienda USSL, prescrive la eliminazione delle cause secondo le disposizioni vigenti.

2.3.8. Autorizzazione allo scarico in acque superficiali

Tutti gli scarichi in acque superficiali devono essere autorizzati dalla Amministrazione Provinciale su istruttoria tecnica del Servizio n.1 dell'Azienda USSL.

2.3.9. Scarichi di insediamenti produttivi recapitanti in acque superficiali

In mancanza della rete di pubblica fognatura, gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi possono essere recapitati nei corpi d'acqua superficiali, se gli insediamenti sono situati in prossimità dei medesimi, nel rispetto dei limiti di

accettabilità stabiliti dalle Tabelle allegate alla Legge n.319/1976 e dal D. Leg.133/92.

In relazione a particolari tipologie produttive oltre ai parametri previsti nelle tabelle suddette sono da sottoporre al controllo altre sostanze come indicato dalle normative vigenti.

Gli insediamenti produttivi allocati in zone che non sono servite dalla pubblica fognatura e che non si trovano in prossimità di corpi d'acqua superficiali, possono provvedere allo stoccaggio, allontanamento e smaltimento delle loro acque di rifiuto, secondo le disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

2.3.10. Scarichi civili

Tutti gli scarichi civili sono soggetti alle prescrizioni di cui alla L.R. 62/85.

2.3.11. Scarichi delle pubbliche fognature

Gli scarichi delle pubbliche fognature che recapitano in corpi di acque superficiali devono rispettare i limiti stabiliti dal piano di risanamento delle acque.

2.3.12. Attività di balneazione

L'attività di balneazione è disciplinata dal D.P.R. n. 470 dell'8.6.1982 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPITOLO 4

FOGNATURA

2.4.1. Condutture pluviali

E' vietato immettere qualunque scarico di natura diversa dalle sole acque di pioggia nelle condutture pluviali e comunque si fa rimando allo specifico contenuto dell'art.3.4.31.

Le condutture pluviali e le caditoie stradali devono essere tenute perfettamente pulite al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque.

2.4.2. Obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura

Tutti gli stabili a qualunque uso adibiti, ubicati nelle vicinanze di spazio pubblico servito da canalizzazione di fognatura, devono essere regolarmente allacciati al servizio pubblico.

L'autorizzazione allo scarico deve essere richiesta all'Ente gestore della fognatura pubblica.

Tutte le reti di scarico devono essere conformi a quanto stabilito ai successivi articoli 3.4.31, 3.4.32, 3.4.33 nonché a quanto indicato nel Regolamento di fognatura.

Eventuali situazioni esistenti in difformità devono, a cura dell'interessato e previa acquisizione dell'autorizzazione prevista, essere eliminate entro il termine stabilito dal Sindaco.

L'estensione della rete fognaria comunale o consortile in nuove vie obbliga i proprietari degli stabili prospicienti, o collocati nelle immediate vicinanze, ad allacciarsi alla rete pubblica nel termine che verrà stabilito dal Sindaco.

Per i nuovi stabili non sarà concessa autorizzazione allo scarico se non previa verifica della regolarità degli scarichi idrici da parte del Servizio n.1 dell'Azienda USSL, del Presidio multizonale di Igiene e Prevenzione e dell'Ente gestore della fognatura pubblica, per quanto di rispettiva competenza.

2.4.3. Scarichi di insediamenti produttivi recapitanti in pubblica fognatura

Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi sono ammessi in fognatura previa autorizzazione dell'Ente gestore della fognatura, nel rispetto delle norme stabilite dalla Legge del 10/05/1976 n.319 e dal D.Leg.133/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

I limiti di accettabilità degli scarichi di cui sopra in fognatura, adottati ai sensi della Legge n. 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.Leg.133/92 devono essere inseriti nel Regolamento di fognatura.

2.4.4. Scarichi di insediamenti adibiti a prestazione di servizio e civili in pubblica fognatura

Gli scarichi degli insediamenti adibiti a prestazione di servizio di cui al punto 2.1.6. sono ammessi nella pubblica fognatura nel rispetto delle norme stabilite dal Comune e comunque ove non diversamente specificato, nei limiti stabiliti per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi.

Per gli scarichi civili di cui al punto 2.1.5. l'autorizzazione allo scarico è sostituita dalla concessione, da parte del Sindaco, del permesso di allacciamento alla fognatura stessa.

2.4.5. Vasche di contenimento o confinamento di sostanze inquinanti

Le autorimesse, le carrozzerie, le stazioni di servizio e in generale le attività nelle quali possano verificarsi significativi sversamenti o spandimenti di sostanze inquinanti anche trascinate da eventuali acque di spegnimento di incendi devono essere dotate di vasche di contenimento o confinamento delle sostanze inquinanti.

Sono soggette anche le attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per quanto tecnicamente possibile su richiesta del Sindaco, sentito il Responsabile del Servizio n. 1 dell'Azienda USSL.

Sono altresì soggetti, su richiesta del Sindaco e sentito il Responsabile del Servizio n.1 dell'Azienda USSL gli scarichi provenienti dalle Zone di parcheggio dei nuovi insediamenti civili.

2.4.6. Autorizzazioni allo scarico nella pubblica Fognatura

Le autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura rilasciate ai sensi della L. 319/76 devono essere rinnovate ogni quattro anni.

Il rinnovo è subordinato a nuova domanda del titolare dello scarico.

La domanda deve essere presentata almeno 1 anno prima della scadenza dell'autorizzazione.

La domanda di rinnovo dovrà essere corredata degli elementi previsti nella scheda tecnica predisposta dal competente Settore Comunale, con l'indicazione delle caratteristiche degli scarichi; per gli insediamenti produttivi classificati nelle classi C e D dalla L.R. 30/5/81 n. 25 ed aventi volume annuo delle acque di rifiuto oltre 30.000 mc/anno dovrà altresì essere allegata certificazione analitica a firma di tecnico abilitato.

Se alla scadenza dell'autorizzazione il Sindaco non ha comunicato il rinnovo e non è stato notificato un provvedimento di revoca, lo scarico può continuare.

Il rinnovo rilasciato dopo la scadenza di validità dell'autorizzazione ha comunque effetto retroattivo ed i termini di quattro anni di validità dell'autorizzazione decorrono dal giorno della scadenza dell'autorizzazione precedente.

CAPITOLO 5

INQUINAMENTO ATMOSFERICO

2.5.1. Ambito della disciplina

Sono sottoposti alle norme del presente regolamento gli impianti termici alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi: gli impianti fissi e mobili per uso industriale, di pubblica utilità, artigianali, che diano luogo ad emissioni in grado di alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria e di costituire pregiudizio per la salute, ovvero molestia; veicoli a motore; tutte le altre fonti che diano luogo a emissioni atmosferiche anche solo moleste.

2.5.2. Impianti termici

Gli impianti termici, nonché i locali e le relative installazioni, devono possedere i requisiti tecnici e costruttivi atti ad assicurare un idoneo funzionamento secondo la normativa specifica, relativa sia alle emissioni, sia alla sicurezza impiantistica e al risparmio energetico.

Non sono considerati impianti termici, conformemente a quanto stabilito dal D.P.R. 26.08.93, n. 412, apparecchi quali stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.

Gli impianti termici sono sottoposti a vigilanza sanitaria da parte del Servizio n. 1 delle Aziende USSL.

2.5.3. Combustibili

I combustibili usati per il funzionamento degli impianti termici devono possedere le caratteristiche di cui alle vigenti disposizioni.

In ogni caso il loro impiego deve avvenire in modo da non arrecare nocumento o molestia al vicinato. I commercianti di combustibili devono precisare in apposito documento o sulla fattura rilasciata all'utente, le caratteristiche merceologiche del combustibile venduto.

In fase di utilizzo dei combustibili deve essere comunque garantito il rispetto dei limiti di emissione fissati dalla normativa vigente. Resta a carico del proprietario, responsabile dell'impianto l'onere di documentare, a richiesta degli organi di controllo, il rispetto dei limiti di emissione mediante documentazione tecnica e/o esibizione di analisi delle emissioni.

2.5.4. Camini

I camini degli impianti termici di qualsiasi potenzialità, comunque alimentati, devono rispondere alle prescrizioni delle normative vigenti.

Qualora l'altezza del camino degli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, in riferimento agli ostacoli ed abitazioni circostanti, sia tale da creare molestia o pericolo per la salute a causa degli impianti stessi, il Sindaco, sentito il parere delle Aziende USSL e/o dei V.V.F., prescrive l'opportuno innalzamento o adeguati provvedimenti.

2.5.5. Focolari

Quando un focolare sia condotto in modo da dare luogo a produzione di gas, vapori e polveri che possano generare molestia o costituire pericolo, il Sindaco, sentito il parere della Azienda USSL e/o dei V.V.F., prescrive l'adozione di apparecchi idonei ad assicurare una perfetta combustione, ovvero può proibire l'impiego di combustibili non adatti al tipo di focolare o che comunque possano essere causa di insalubrità o molestia.

2.5.6. Prescrizioni

Qualora risulti che il cattivo funzionamento di un impianto dipende da sue deficienze strutturali, il Sindaco ingiunge di porvi riparo assegnando un termine di tempo per l'esecuzione delle opere necessarie.

In relazione alla gravità degli inconvenienti riscontrati, il Sindaco, con ordinanza contingibile ed urgente, può vietare l'accensione del focolare nel periodo di tempo intercorrente tra l'ingiunzione e l'ultimazione dei lavori atti ad eliminare l'inconveniente stesso.

2.5.7. Impianti per uso industriale, artigianale o di pubblica utilità

La loro attività è regolata dal D.P.R. 203/88 e successive modifiche e integrazioni. Gli impianti termici inseriti in un ciclo produttivo devono essere adeguati ai limiti di emissione previsti dalla normativa vigente, nonché conformi alle eventuali ulteriori altre prescrizioni indicate nel piano regionale di risanamento dell'aria.

2.5.8. Guasti accidentali agli impianti di abbattimento

L'interruzione accidentale del funzionamento degli impianti di abbattimento deve essere comunicata immediatamente al Sindaco, al Servizio n. 1 dell'Azienda USSL e al Servizio di rilevamento presso il PMIP, anche telefonicamente e devono essere adottati i provvedimenti previsti dalle norme vigenti e dalle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni all'emissione.

Le comunicazioni verbali o telefoniche devono comunque essere seguite, entro 24 ore, dalla comunicazione scritta.

2.5.9. Divieto di combustione all'aperto

E' vietata la combustione all'aperto di qualsiasi materiale, compresi gli scarti di lavorazione ed i rifiuti di ogni genere.

2.5.10. Veicoli a motore

I motori dei veicoli in sosta su aree pubbliche o private possono rimanere accesi unicamente per il tempo strettamente necessario al loro corretto funzionamento e comunque per un tempo non superiore a tre minuti.

2.5.11. Altre fonti di emissioni

L'esercizio di qualsiasi attività che dia luogo, anche occasionalmente a emissioni, deve avvenire con modalità e/o con dispositivi atti ad evitare pericolo per la salute e molestia di ogni genere per il vicinato.

2.5.12. Provvedimenti per la tutela della qualità dell'aria.

Il Sindaco adotta i provvedimenti di sua competenza per la tutela della qualità dell'aria, in particolare per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, dopo aver sentito il parere delle Aziende USSL.

CAPITOLO 6

INSEDIAMENTI DI ATTIVITA' PRODUTTIVE E/O DI PRESTAZIONI DI SERVIZIO

2.6.1. Nulla Osta per l'esercizio di attività lavorativa e depositi.

Chiunque intenda adibire ed usare costruzioni o parti di esse nel territorio del Comune per iniziare, modificare o ampliare una qualsiasi attività lavorativa di produzione di beni o istituire un deposito di materiali, anche all'aperto, deve ottenere nulla osta del Sindaco inoltrando apposita domanda o comunicazione preventiva come prevista nei punti 3.1.4 e 3.1.5. del presente regolamento; alla richiesta di nulla osta, in caso di attività classificabile come industria insalubre dovrà anche essere allegata la dichiarazione di compatibilità ambientale corredata dalle autorizzazioni o richieste di autorizzazioni previste dalle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento.

La dichiarazione di compatibilità ambientale dovrà contenere una relazione tecnica sui fattori di nocività e sulle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad impatto in relazione all'attività insalubre prevista e descrizione delle speciali cautele da adottare per evitare, ridurre e se possibile compensare effetti negativi sul vicinato, corredata da cartografia in scala 1:2000 degli insediamenti entro un raggio di 200 metri, relative destinazioni d'uso e sezioni quotate.

La richiesta di nulla osta con la documentazione allegata vale ad ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 216 del T.U.L.L.SS. 1265/34 e dall'art. 48 del D.P.R. 303/56, fermo comunque restando il termine di 90 giorni di cui all'ultimo comma dell'art. 3.1.4 per inizio dell'attività in assenza di prescrizione e/o dei nulla osta.

2.6.2. Industrie insalubri.

Ai sensi dell'art. 216 del T.U.L.L.SS. n. 1265/34, degli artt. 101-102-103 del Regolamento Generale R.D. 3.2.1901 n. 45 delle LL.RR. n. 64 e n. 65/1981, dell'art. 51 della legge 142/90, della legge 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'art. 71 dello Statuto del Comune di Milano ed in base all'elenco delle lavorazioni insalubri di cui al D.M. vigente, il Direttore del competente Settore Comunale, su proposta del Servizio n. 1 della Azienda U.S.S.L., provvede alla classificazione degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali, e zooagricoli che effettuano, in tutto o in parte, lavorazioni comprese nel suindicato elenco.

La revoca totale o parziale del provvedimento di classificazione, su proposta del Responsabile del Servizio n. 1 dell'Azienda U.S.S.L., viene disposta dal Direttore del Settore Comunale competente. Lo stesso vale anche per la revoca totale o parziale di provvedimenti di classificazione adottati con deliberazione della Giunta Municipale.

Il cambio di ragione sociale ed il subingresso non comportano una nuova classificazione dell'azienda, sempre che non sia intervenuta alcuna modifica nell'attività lavorativa.

D'ufficio o su richiesta del nuovo titolare dell'azienda si provvede alla voltura della classificazione con provvedimento del Direttore del competente Settore.

2.6.3. Nuove lavorazioni insalubri di I e II classe.

I nuovi insediamenti che effettuano, in tutto o in parte, lavorazioni insalubri iscritte nella I classe, sono consentite nel territorio comunale, se il titolare dimostra che, per l'introduzione delle migliori tecnologie disponibili ai fini della prevenzione o contenimento dei fattori inquinanti e di speciali cautele, l'esercizio della lavorazione insalubre non reca danno alla salute o molestia al vicinato.

Analogamente, nel territorio Comunale sono consentiti ampliamenti di insediamenti esistenti relativi a cicli di lavorazioni insalubri iscritti nella I classe.

Nel perimetro dei centri edificati, così come definito dalla legge 22.10.71 n. 865, non sono in ogni caso consentiti insediamenti di nuove aziende a rischio di incidenti rilevanti o ampliamenti di quelle esistenti per le quali in particolare si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 17.5.88 n. 175 e successive modificazioni ed integrazioni.

I nuovi insediamenti che effettuano in tutto o in parte, lavorazioni insalubri di II classe sono consentiti nel territorio Comunale, qualora il titolare adotti le migliori tecnologie disponibili e speciali cautele atte ad evitare danno alla salute o molestia al vicinato.

Analogamente, nel territorio Comunale, sono consentiti ampliamenti di insediamenti esistenti che effettuano lavorazioni insalubri iscritte nella II classe.

Il termine di 90 giorni dalla richiesta di nulla osta per l'inizio di attività delle industrie insalubri di I e II classe può essere sospeso, con provvedimento motivato dal Sindaco, su proposta del Responsabile del Servizio n. 1 dell'Azienda U.S.S.L., qualora si rilevino carenze nella documentazione presentata.

I titolari degli insediamenti in cui è previsto l'esercizio di attività insalubri di I classe dovranno comunicare al Sindaco entro 60 giorni dalla notifica del rilascio del nulla osta d'esercizio i risultati delle verifiche e dei controlli da loro effettuati. Il Responsabile del Servizio n. 1 dell'Azienda U.S.S.L. esprime parere riguardo l'efficacia e sufficienza delle speciali cautele poste in atto.

Qualora i risultati delle verifiche e dei controlli di cui al comma precedente provino che l'esercizio della lavorazione non è di nocumento o molestia al vicinato il Sindaco consentirà con apposito provvedimento il mantenimento dell'industria insalubre di I classe nel territorio Comunale.

Se dall'esame dei risultati delle verifiche e dei controlli non risulta provato che le lavorazioni non sono di nocumento o di molestia al vicinato il Sindaco, su conforme parere del Responsabile del Servizio n. 1, dell'azienda U.S.S.L., può

imporre l'adozione di particolari prescrizioni o disporre la cessazione dell'attività insalubre.

Se il titolare non ottempera all'obbligo di presentazione dei risultati nei termini previsti o non dimostra di aver adottato le particolari prescrizioni entro il termine perentorio indicato si disporrà il ritiro del nulla osta d'esercizio e la cessazione dell'attività insalubre.

Il Sindaco si riserva in ogni caso il potere di prescrivere la presentazione, con periodicità almeno quadriennale, dei risultati di controlli e verifiche, a carico del titolare dell'industria insalubre di I classe, atti ad attestare il mantenimento delle condizioni di assenza di nocumento o molestia al vicinato; il Comune determinerà con apposita delibera di Giunta, per ciascuna tipologia di insediamenti interessati, modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli e delle verifiche periodiche.

In qualsiasi momento il Comune e le Aziende U.S.S.L. potranno esercitare il proprio potere di controllo e di verifica al fine di accertare il rispetto delle norme vigenti da parte delle industrie insalubri di I e II classe.

2.6.4. Lavorazioni insalubri esistenti di I e II classe - Norma Transitoria.

Le classificazioni comunque effettuate, su proposta del Responsabile del Servizio n. 1 dell'Azienda U.S.S.L., prima dell'entrata in vigore delle regole previste dagli articoli che precedono, restano valide.

Gli insediamenti industriali, artigianali, commerciali, zooagricoli, classificati ai sensi del comma precedente, quando effettuano in tutto o in parte lavorazioni insalubri di I classe possono essere autorizzati a rimanere all'interno del territorio Comunale se il titolare prova che l'esercizio della lavorazione insalubre non reca danno alla salute o molestia al vicinato. A tal fine l'Amministrazione Comunale potrà richiedere al titolare la presentazione di idonea documentazione per la valutazione della compatibilità ambientale di cui all'art.2.6.1. nonché dei risultati e delle verifiche e dei controlli previsti dal 6° comma dell'articolo precedente.

Al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente provvede il Sindaco in conformità al parere del Responsabile del Servizio n. 1 dell'Azienda U.S.S.L. competente. Gli Uffici Comunali che svolgono l'istruttoria preliminare si avvalgono di una Commissione tecnico-consulativa, nominata dalla Giunta Municipale la quale esprime una valutazione di compatibilità ambientale non vincolante per il Responsabile del Servizio n. 1 dell'Azienda U.S.S.L.. Di questa Commissione fa parte di diritto il Responsabile del Servizio n. 1 o suo delegato.

Se il titolare dell'industria insalubre di I classe non prova che l'esercizio della lavorazione non è di nocumento o di molestia al vicinato il Sindaco, su conforme parere del Responsabile del Servizio n. 1 dell'Azienda U.S.S.L., impone al titolare dell'industria insalubre di eliminare entro un congruo termine perentorio le cause di

nocumento o di molestia ed in caso di inottemperanza dispone la cessazione dell'attività insalubre.

Se il titolare dell'insediamento insalubre di I classe non fornisce la documentazione atta a provare che l'esercizio dell'attività non è di nocumento al vicinato il Sindaco, su conforme parere del Responsabile del Servizio n. 1, dell'azienda U.S.S.L., ordina la sospensione dell'attività sino alla presentazione della documentazione richiesta.

Anche le industrie insalubri di I classe esistenti sono soggette alle procedure previste dagli ultimi tre commi dell'art. 2.6.3.

Gli insediamenti industriali, artigianali, commerciali, zooagricoli, classificati ai sensi del 1 comma, quando effettuano in tutto o in parte lavorazioni insalubri di II classe possono rimanere nel territorio Comunale, previa eventuale adozione di speciali cautele atte ad evitare danno alla salute o molestia al vicinato. A tal fine l'Amministrazione Comunale potrà richiedere al titolare la presentazione di idonea documentazione per la valutazione della compatibilità ambientale prevista all'art. 2.6.1. nonché dei risultati delle verifiche e dei controlli previsti dal 6° comma dell'articolo precedente.

Il Sindaco in caso di accertata mancata adozione delle cautele necessarie ne ordina l'adozione in conformità al parere espresso dal Responsabile del Servizio n.1, dell'Azienda U.S.S.L. competente.

Gli Uffici Comunali competenti che svolgono l'istruttoria preliminare si avvalgono dell'apposita Commissione tecnico-consulativa nominata dalla Giunta Municipale la quale esprime una valutazione di compatibilità ambientale non vincolante per il Servizio n. 1, dell'Azienda U.S.S.L.. Di questa commissione fa parte di diritto il Responsabile del Servizio n. 1 dell'Azienda U.S.S.L. o suo delegato.

Anche alle lavorazioni insalubri di II classe esistenti si applicano le disposizioni del'ultimo comma dell'art. 2.6.3.

Il cambio di ragione sociale o subingresso è regolato nello stesso modo previsto dal 2° comma dell'art. 2.6.2. se non muta il tipo di lavorazione svolta.

Se occorre una nuova classificazione si applicano le regole previste dall'art. 2.6.3.

2.6.5. Cessazione dell'attività insalubre di I classe.

I titolari delle industrie insalubri di I classe, devono almeno 15 giorni prima della prevista dismissione o cessazione di lavorazione insalubre che abbia comportato detenzione di sostanze e/o rifiuti pericolosi, darne comunicazione al Sindaco indicando i sistemi previsti per la disattivazione degli impianti, stoccaggio, alienazione ovvero smaltimento delle sostanze e/o rifiuti. Il Sindaco, su proposta del Responsabile del Servizio n. 1 dell'azienda U.S.S.L., prescrive l'effettuazione di

verifiche atte ad accertare sussistenza di residuali rischi o fattori di nocività ovvero contaminazioni nonchè di conseguenti interventi - ove necessario - di messa in sicurezza e/o bonifica.

2.6.6. Aree industriali dismesse

Per le aree industriali dismesse all'entrata in vigore del presente regolamento il Sindaco potrà - su richiesta del Responsabile del Servizio n. 1 dell'Azienda U.S.S.L. - subordinare il riutilizzo o la rioccupazione alle verifiche atte ad accertare sussistenza di rischi o fattori di nocività ovvero contaminazioni nonchè alla presentazione ed eventualmente esecuzione di piano di bonifica.

Il proprietario dell'area ovvero chi ne ha la disponibilità dovrà comunque - anche in caso di non utilizzo o rioccupazione - provvedere alla messa in sicurezza e/o bonifica degli impianti, attrezzature e materiali presenti nell'area nonchè a realizzare gli interventi idonei a impedire l'accesso agli estranei con l'obbligo di mantenere in efficienza i dispositivi attuati.

CAPITOLO 7

VIBRAZIONI, RUMORI E RADIAZIONI NON IONIZZANTI

A) Vibrazioni

2.7.1. Campo di applicazione

Il presente Regolamento si applica alle vibrazioni meccaniche di tipo continuo o intermittente (successione a cadenza ravvicinata di singoli eventi vibratorii) provenienti da:

- sorgenti fisse o mobili di qualsivoglia natura esterne
- all'insediamento disturbato ad eccezione di quelle prodotte dalle diverse forme di traffico;
- sorgenti interne all'edificio sede del locale disturbato.

Il controllo e la vigilanza sulle sorgenti che producono vibrazioni sono di competenza del Servizio n. 1 della Azienda U.S.S.L..

Il Sindaco su istruttoria tecnica del Servizio n. 1 dell'Azienda U.S.S.L., può autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito nel presente Regolamento, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità.

2.7.2. Modalità di misura

Come unità di misura viene assunto il valore efficace (RMS) dell'accelerazione, espresso in m/s^2 .

L'analisi di frequenza della vibrazione va effettuata in bande da 1/3 d'ottava nel campo da 1 a 80 Hz (estremi inclusi).

Le vibrazioni vanno rilevate nelle posizioni rappresentative del locale disturbato orientando l'accelerometro secondo una terna di assi ortogonali aventi origine nel cuore del soggetto ed orientati secondo le direttrici:

- piedi-testa (asse Z);
- dorso-petto (asse X);
- destra-sinistra (asse Y).

Nelle figure 1a, 1b, 1c, è evidenziata la posizione della terna di riferimento relativa alle tre posture tipiche che il soggetto può assumere (vedi figure seguenti).

Come indice di riferimento va assunta la peggiore situazione riscontrata.

2.7.3. Limiti massimi consentiti

I limiti massimi consentiti sono quelli indicati dalle norme ISO in vigore (2631 - 1978) e relativi addendum (tra cui addendum 1 alla ISO 2631 - 1980) ed eventuali successive integrazioni.

Attualmente a scopo indicativo in tabella 1 sono riportati i valori limite di base riferiti rispettivamente all'asse (Z) e alle assi (X) e (Y) e nella tabella 2 sono riportati i fattori moltiplicativi dei valori limite di base della tabella 1 a seconda del tipo di insediamento disturbato, del tipo di zona in cui esso insiste e del periodo del giorno (diurno, notturno).

TABELLA 1 - VALORI LIMITI DI BASE

Frequenza centrale della banda ad 1/3 d'ottava (Hz)	Accelerazione (rms) (m/s ²)	
	ASSE Z	ASSI X e Y
1	1 X 10 ⁻²	3.6 X 10 ⁻³
1.25	8.9 X 10 ⁻³	3.6 X 10 ⁻³
1.60	8 X 10 ⁻³	3.6 X 10 ⁻³
2.00	7 X 10 ⁻³	3.6 X 10 ⁻³
2.50	6.3 X 10 ⁻³	4.51 X 10 ⁻³
3.15	5.7 X 10 ⁻³	5.58 X 10 ⁻³
4.00	5 X 10 ⁻³	7.21 X 10 ⁻³
5.00	5 X 10 ⁻³	9.02 X 10 ⁻³
6.30	5 X 10 ⁻³	1.14 X 10 ⁻²
8.00	5 X 10 ⁻³	1.44 X 10 ⁻²
10.00	6.25 X 10 ⁻³	1.80 X 10 ⁻²
12.50	7.81 X 10 ⁻³	2.25 X 10 ⁻²
16.00	1.00 X 10 ⁻²	2.89 X 10 ⁻²
20.00	1.25 X 10 ⁻²	3.61 X 10 ⁻²
25.00	1.56 X 10 ⁻²	4.51 X 10 ⁻²
31.50	1.97 X 10 ⁻²	5.68 X 10 ⁻²
40.00	2.50 X 10 ⁻²	7.21 X 10 ⁻²
50.00	3.13 X 10 ⁻²	9.02 X 10 ⁻²
63.00	3.94 X 10 ⁻²	1.14 X 10 ⁻¹
80.00	5.00 X 10 ⁻²	1.44 X 10 ⁻¹

Tabella 2 - Fattori moltiplicativi a seconda del tipo di insediamento, del tipo di zona ed il periodo del giorno.

Insediamento	Periodo	Fattore moltiplicativo	
		Zona Residenziale	Zona industriale/ artigianale
- di particolare tutela (es. ospedali, ecc.)	diurno	1	
	notturno	1	
- abitazioni e assimilabili	diurno	2	4
	notturno	1,4	1,4
- uffici e assimilabili	diurno	4	
	notturno	4	

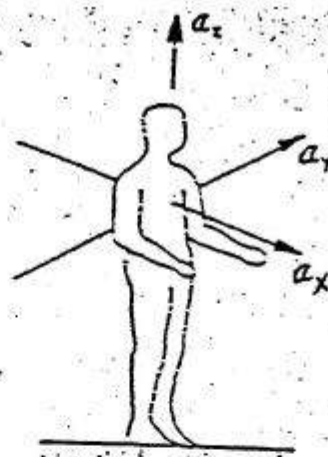


Fig. 1 a

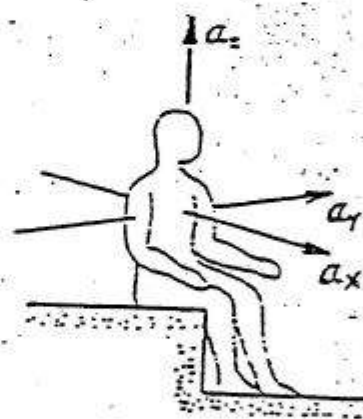


Fig. 1 b

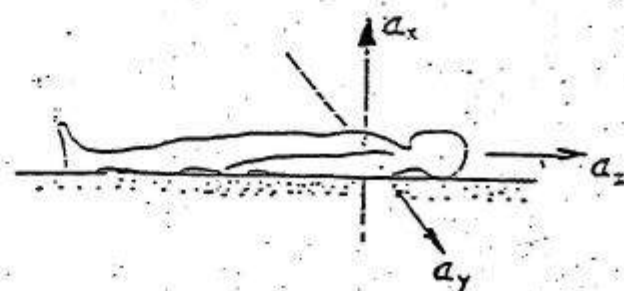


Fig. 1 c

B) Rumore

2.7.4. Disposizioni Generali

La disciplina della rumorosità prodotta da sorgenti fisse e mobili è stabilita dal D.P.C.M. 1.3.1991 e successive modifiche e integrazioni.

Il controllo e la vigilanza nei confronti delle attività è di competenza del Servizio n. 1 delle Aziende U.S.S.L..

Il Sindaco emette provvedimenti per la rimozione delle cause del rumore eccedente i limiti consentiti.

2.7.5. Deroghe

2.7.5.1. Sistemi di allarme

Le emissioni sonore derivanti da sistemi di allarme devono essere intervallate e, in ogni caso, non possono superare la durata complessiva di 3 e 15 minuti, rispettivamente per gli autoveicoli e per gli immobili.

Sono fatti salvi eventuali provvedimenti ordinatori da parte del Sindaco e le disposizioni speciali, per quanto concerne gli autoveicoli del Codice della Strada.

In caso di violazione della presente norma l'impianto non potrà essere attivato prima del suo adeguamento.

2.7.5.2. Emissioni sonore da campane

Le emissioni sonore da campane in deroga al D.P.C.M. 1.3.91, sono di norma ammesse, per ragioni di culto e per il tempo strettamente indispensabile, dalle ore 7.30 alle 22.00 nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle 22.00 nei giorni festivi, nonché limitatamente alle festività di Natale o Pasqua, anche in orario notturno.

Nei casi diversi da quelli previsti dal precedente comma, qualora fossero superati i limiti fissati dal D.P.C.M. 1.3.91, dovrà essere richiesta autorizzazione in deroga al competente settore comunale.

2.7.5.3. Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico

Qualora le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico comportino l'impiego di macchinari e/o impianti rumorosi che superano i limiti di cui al D.P.C.M. 1.3.91, l'organizzatore deve ottenere preventiva autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 1.4 del D.P.C.M. stesso.

La domanda di autorizzazione, da indirizzare al competente settore comunale, dovrà essere corredata da studio di impatto acustico indicando altresì l'orario di attivazione degli impianti o macchinari.

2.7.5.4. Attività rumorose temporanee da cantiere

Le autorizzazioni per l'esercizio di attività temporanee da cantiere in deroga ai limiti di rumorosità fissati dal D.P.C.M. 1.3.91, si intendono tacitamente concesse qualora siano rispettate le seguenti condizioni di massima:

- 1 - Le macchine in uso (motocompressori, gru a torre, gruppi elettronici di saldatura, martelli demolitori, ecc.) devono essere silenziate conformemente alle direttive C.E.E. recepite con D.M. 28.11.87 n. 588.
Per le altre macchine o impianti non considerati nel D.M.588/87 (escavatori, pale meccaniche, betoniere, ecc.) dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso, indicandone puntualmente le tipologie.
- 2 - I cantieri non devono essere installati in aree di classe 1^a (aree particolarmente protette) ed in quelle immediatamente confinanti.
- 3 - Le attività in orario diurno con restrizione della fascia oraria (ore 8.00 - 21.00), non devono superare per il Leq in esterno il 75 dB/A (Leq orario).
Le attività in orario notturno (ore 21.00 - 8.00), non devono superare per il Leq in esterno il 65 dB/A (Leq orario).
Le misure si intendono effettuate alla facciata degli edifici ad un metro dalla facciata stessa.
- 4 - La durata dell'intervento, in sede fissa, non deve superare i 7 giorni solari.
- 5 - Dovrà essere dato, con congruo anticipo, pubblico avviso alla popolazione degli stabili interessati dalle emissioni sonore, sulla natura, il tempo e gli orari degli interventi. Nella richiesta di deroga dovrà essere allegata la documentazione relativa alla tipologia dell'intervento comprovante il rispetto dei suddetti punti.
Dovrà inoltre essere indicata la data di inizio dei lavori e la loro durata.

La domanda di autorizzazione dovrà essere inoltrata almeno 7 giorni prima dell'inizio dei lavori, al competente Settore comunale e per conoscenza al Servizio n. 1 della USSL di zona.

Se le condizioni di cui al precedente comma non sussistono, dovrà essere acquisita esplicita autorizzazione.

In caso di lavori urgenti per motivi di pubblica utilità le domande dovranno essere presentate prima dell'inizio dei lavori o in caso di impossibilità di presentazione entro le ore 12 del primo giorno lavorativo.

C) Radiazioni non ionizzanti

2.7.6. Radiazioni non ionizzanti

Chiunque intenda installare impianti e/o apparecchiature fisse per telecomunicazioni ad uso non amatoriale (antenne per radio telediffusione, telefonia cellulare) deve ottenere preventivo nulla osta di esercizio di cui all'art. 2.6.1. del presente Regolamento allegando dichiarazione di compatibilità ambientale. I titolari degli impianti di cui sopra, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno inoltrare la domanda di nulla osta di esercizio entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della modifica del presente regolamento.

CAPITOLO 8

RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

2.8.1. Normativa e competenze

Lo smaltimento dei rifiuti è disciplinato dalle vigenti leggi nazionali e regionali, nonché, per quanto riguarda i rifiuti solido urbani ed assimilati, dal Regolamento Comunale adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 915/82.

Al Comune competono le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali derivanti dalla depurazione di acque di scarico urbane o dallo smaltimento dei rifiuti urbani.

Allo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, come individuati dalla delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/1984, di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/1982, devono provvedere i produttori dei rifiuti stessi.

Il controllo sulle modalità di smaltimento è svolto dall'Amministrazione Provinciale, che si avvale del Servizio n. 1 dell'Azienda USSL e del PMIP.

2.8.2. Fanghi

Lo smaltimento dei fanghi derivanti dagli insediamenti produttivi e dalla depurazione della pubblica fognatura è disciplinato dalle disposizioni della legge n. 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 915/1982, e successiva normativa tecnica e di attuazione, dalle norme regionali vigenti in materia.

2.8.3. Rifiuti speciali, tossici e nocivi

Lo stoccaggio e l'ammasso temporaneo dei rifiuti speciali, tossici e nocivi sono soggetti alle norme stabilite dal D.P.R. n. 915/1982 e dalla L.R. 07/06/1980, n. 94 e relativi regolamenti e successiva normativa tecnica e di attuazione.

Lo stoccaggio e l'ammasso temporaneo dei rifiuti non inerti ed in grado di rilasciare sostanze inquinanti, per i quali non sia prevista una specifica normativa, devono essere attuati in modo tale da impedire la dispersione nell'ambiente di qualsiasi sostanza pericolosa.

2.8.4. Spurghi - trasporto e smaltimento

I liquami di risulta delle operazioni di spurgo delle fosse biologiche di insediamenti civili, dei condotti delle fognature comunali, nonché dei pozzetti stradali, ivi compresa l'eventuale acqua utilizzata per lo spurgo, sono da considerare ai sensi delle normative vigenti (D.P.R. 915/82, L.R. 94/80 e successive modifiche ed integrazioni) quali rifiuti speciali prodotti dall'attività di spurgo.

L'attività di asportazione deve essere effettuata da ditte attrezzate e autorizzate alla raccolta, al trasporto e al conferimento di tali rifiuti, nell'ambito di quanto previsto dalle normative vigenti.

Le ditte che effettuano le operazioni di spurgo devono espletare le incombenze amministrative previste dalle disposizioni vigenti. Tenuto conto della prevedibile ripetitività della composizione chimico fisica dei rifiuti in oggetto, è ammessa per ogni singola tipologia di liquame di spurgo, l'indicazione di caratteristiche - tipo

al fine della compilazione della scheda rifiuti ai sensi dell'art. 4, comma 2, L.R. 21/94.

Almeno una volta ogni due anni devono essere effettuate, a cura degli operatori interessati, analisi chimico - fisiche per singola tipologia di liquame, al fine dell'accertamento della classificazione di tali rifiuti ai sensi del paragrafo 1.2 della deliberazione del Comitato Interministeriale ex art. 5 del D.P.R. 915/82 e successive modifiche ed integrazioni.

Lo smaltimento dei liquami derivanti da tutte le attività di spurgo deve essere effettuato mediante conferimento presso impianti autorizzati al ricevimento di tali rifiuti.

Sono vietate, in quanto in contrasto con la normativa vigente, forme di smaltimento diverse quali:

- a) lo spandimento del liquame tal quale sul suolo e nel sotto-suolo;
- b) lo scarico nella rete fognaria in qualsiasi punto anche a monte dell'impianto di depurazione;
- c) l'accumulo del rifiuto tal quale in discarica, ancorchè controllata.

I titolari degli impianti autorizzati allo smaltimento dei rifiuti in oggetto, devono ricevere gli stessi esclusivamente da ditte autorizzate.

Lo smaltimento dei fanghi di risulta del trattamento di detti liquami sono soggetti alle disposizioni vigenti.

2.8.5. Oli lubrificanti, filtri e batterie per auto usati

I rivenditori al dettaglio di oli lubrificanti, filtri olio e batterie per auto informeranno, gli acquirenti sulle conseguenze dannose per l'ambiente derivanti da un non corretto smaltimento dei suddetti prodotti, una volta usati.

Gli stessi rivenditori sono altresì obbligati a istituire, presso i locali di vendita o loro pertinenze un sistema di raccolta e stivaggio - ritenuto idoneo dal competente Servizio della Azienda USSL - dei prodotti, di cui al primo comma, restituiti dagli utilizzatori.

Gli oli usati, come sopra raccolti, devono essere conferiti al Consorzio istituito con D.P.R. 23/08/1982, n. 691 e successive modificazioni.

E' fatto divieto agli utilizzatori di smaltire detti oli esausti in proprio.

Valgono al riguardo, per quanto applicabili, le norme e le prescrizioni dettate dal succitato D.P.R. n. 691/1982 e successive modifiche e integrazioni.

Le batterie e i filtri olio esauriti devono sempre, a cura dei rivenditori - raccoglitori, essere conferiti alle ditte autorizzate alla raccolta e smaltimento di detti rifiuti o al servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti pericolosi.

2.8.6. Controllo e vigilanza

Il controllo e la vigilanza per gli aspetti igienico - sanitari, su tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti (conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento - inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l'innocuizzazione dei rifiuti medesimi - nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo) spetta al Servizio n. 1 della Azienda USSL in relazione a quanto previsto dall'art. 14 della legge n. 833/1978 e dal art. 3 della L.R. n. 64/1981.

CAPITOLO 9

DETERGENTI SINTETICI

2.9.1. Normativa

Le attività di produzione, detenzione, preparazione, confezionamento, immissione in commercio, introduzione nel territorio dello Stato o uso di detergenti sintetici sono normate dalle seguenti disposizioni: legge 5/3/82 n. 62, legge 26/4/83 n. 136, DPR 5/4/89 n. 250.

2.9.2. Autorizzazioni Sanitarie e obblighi relativi alla produzione, preparazione e confezionamento di detersivi

Sono sottoposte ad apposita autorizzazione sanitaria, rilasciata dal Sindaco su domanda degli interessati, le seguenti attività: produzione, preparazione e confezionamento di detersivi ai sensi della Legge 26.4.1983, n. 136 e del relativo regolamento d'attuazione.

Il Sindaco dà notizia all'Autorità Regionale ed al Ministero della Sanità del provvedimento di autorizzazione ai sensi della stessa legge.

Per l'adempimento dell'attività istruttoria, ai fini dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione, e per la individuazione delle eventuali prescrizioni cautelative da adottarsi ai fini della tutela della salute pubblica, il Sindaco si avvale del Servizio n. 1 della Azienda U.S.S.L. e del P.M.I.P.

2.9.3. Attività di vigilanza

Il Sindaco, per l'esercizio delle attività di vigilanza di cui all'art. 6 della Legge n. 136/83, si avvale del Servizio n. 1 della Azienda U.S.S.L.

CAPITOLO 10

PRODOTTI FITOSANITARI

2.10.1. Ambito di applicazione

Il D.P.R. 1255/68 e il D.I. 217/91 e successive modificazioni ed integrazioni, tra cui il DPR 194 del 17.3.95, disciplinano la vendita, l'acquisto e l'impiego dei prodotti fitosanitari.

2.10.2 Vendita

2.10.2.1. Autorizzazione ai locali di vendita

Per la vendita oltre alle prescritte autorizzazioni commerciali, deve essere richiesta una apposita autorizzazione alla Azienda U.S.S.L. sulla idoneità dei locali e su quanto previsto dagli artt. 9 e 10 del D.P.R. 1255/68 e dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 15 del 30/4/93.

2.10.2.2 Abilitazione dei venditori

I venditori dei prodotti fitosanitari devono essere in possesso del certificato di abilitazione di cui all'art. 11 del D.P.R. 1255/68.

Tale certificato deve essere richiesto alla Azienda USSL a cui fa capo il Comune di residenza del richiedente.

Il certificato viene rilasciato, previo approfondito colloquio da sostenersi alla presenza di una Commissione composta dal Responsabile del Servizio n. 1 della Azienda USSL e da un funzionario tecnico dell'Osservatorio per le malattie delle piante o loro delegati.

Qualora il richiedente svolga l'attività nel territorio di una Azienda USSL diversa da quella a cui fa capo il Comune di residenza può sostenere il colloquio indifferentemente presso una delle due, purchè l'altra sia opportunamente informata.

Le abilitazioni alla vendita sono soggette al rinnovo dopo 5 anni dal rilascio o dall'ultimo rinnovo.

Per il rinnovo della abilitazione, deve essere verificato dal Responsabile del Servizio n. 1 il mantenimento da parte del richiedente dei principali requisiti psicofisici per una vendita corretta e le principali nozioni in materia.

2.10.2.3. Rilevazioni delle vendite

Le dichiarazioni, di cui all'art. 2 del D.I. 217/91, devono essere trasmesse dagli interessati direttamente al Ministero dell'Agricoltura e Foreste ed in copia alle Aziende U.S.S.L. territorialmente competenti.

Il modello di scheda di dichiarazione di vendita è indicato nel D.I. 217/91.

2.10.2.4. Registri di carico e scarico

I venditori di prodotti fitosanitari devono annotare su appositi registri le quantità acquistate per la vendita e le quantità vendute.

Le quantità vendute di prodotti fitosanitari classificati ai sensi del D.P.R. 194/95 come "Molto Tossici", "Tossici" e "Nocivi" devono essere registrate volta per volta annotando a fianco di ciascuna il numero di autorizzazione di colui che le acquista per l'impiego.

Tali registri devono essere vidimati dalla USSL in cui ha sede l'attività di vendita.

All'atto di vidimazione di un nuovo registro, quello ultimato dovrà essere esibito alla Azienda USSL per le opportune verifiche e annotazioni.

2.10.3. Acquisto - Autorizzazione

Coloro che acquistano per l'impiego prodotti fitosanitari "Molto Tossici", "Tossici" e "Nocivi" devono essere in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata, previo esame, dalla apposita Commissione costituita presso il Servizio Provinciale Agricoltura Foreste e Alimentazione (SPAFA) territorialmente competente. L'autorizzazione per l'acquisto ha validità di 5 anni e alla scadenza deve essere rinnovata ai sensi dell'art. 24 D.P.R. 1255/68. Coloro che richiedono per la prima volta il rilascio delle autorizzazioni o che non hanno superato una precedente prova d'esame devono obbligatoriamente frequentare un corso di formazione programmato ed approvato dallo SPAFA territorialmente competente, come previsto dalla Circolare n. 38 del 21/3/1990 della Regione Lombardia.

2.10.4. Impiego

L'impiego di prodotti fitosanitari "Molto Tossici", "Tossici" e "Nocivi" è vincolato al possesso della autorizzazione di cui al precedente punto (Circolare Regionale n. 38/90).

2.10.4.1. Registrazione dei trattamenti

L'impiego di prodotti fitosanitari sulle colture (edibili e non), sulle derrate vegetali immagazzinate o per usi extra agricoli è normato dal D.l. n. 217/91 e dalle successive modificazioni ed integrazioni.

2.10.4.2. Modalità di esecuzione dei trattamenti

Le condizioni meteorologiche devono essere tali da garantire la permanenza del prodotto nelle sole aree da trattare. Vanno comunque mantenute distanze di sicurezza dalle zone residenziali, va inoltre rispettato quanto previsto dall'art. 6 del DPR 236/88. I trattamenti vanno effettuati di norma nelle prime ore del mattino e nelle ultime ore del pomeriggio.

Durante il trattamento e durante l'intervallo di agibilità deve essere esposta la segnaletica indicante il divieto di accesso a persone non addette ai lavori ed agli addetti non adeguatamente equipaggiati.

Gli addetti ai lavori devono utilizzare i sistemi di protezione individuali necessari a seconda delle modalità del trattamento. Nel caso di trattamenti con mezzi meccanici devono essere osservate le modalità d'uso e le precauzioni consigliate nei libretti di istruzioni delle macchine spanditrici.

2.10.4.3. Modalità di preparazione delle miscele - Contenitori

Devono essere rispettate le indicazioni contenute sulle etichette dei prodotti impiegati, in particolare l'utilizzo di sistemi di sicurezza individuali per gli addetti.

Le etichette ed i fogli illustrativi devono essere conservati per tutto il periodo dei trattamenti, al fine di consentire tempestivi interventi in caso di eventuali fenomeni di intossicazione.

I contenitori dei prodotti fitosanitari e le attrezzature per la miscelazione non devono essere lavati in corsi d'acqua e fontane; il lavaggio va effettuato in campo aperto e le acque risultanti vanno impiegate sulle colture su cui è eseguito il trattamento. I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari sono rifiuti da smaltire ai sensi del D.P.R. 915/82 e successive norme integrative.

A tali rifiuti non si applica la previsione di comunicazione annuale della qualità e quantità dei rifiuti prodotti e smaltiti alla Regione e alla Provincia delegata, ai sensi dell'art. 8 punto 6 - ter della Legge 24/4/89 n. 144.

2.10.4.4. Deposito in azienda

I prodotti fitosanitari vanno conservati in locali chiusi e lontano da derrate alimentari.

1. SANZIONI

Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comportano l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti.

3. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.